

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**EX D.Lgs. N. 231/2001 e successive modificazioni, concernente la
“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DELLE IMPRESE”**

PARTE GENERALE rev. ottobre 2020

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Indice

1	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012	4
1.1	Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e le possibili sanzioni	4
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	7
2.1	Le previsioni del Decreto.....	7
2.2	Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria.....	9
1.2.	L'adeguamento del Modello con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione	10
3	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ID&CO	11
3.1	L'attività di ID&CO	11
3.2	I lavori preliminari all'approvazione del Modello di ID&CO.....	11
3.3	Ulteriori aggiornamenti	13
3.4	Il Modello di ID&CO e i documenti che lo compongono	16
4	LA GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ID&CO	18
4.1	La governance.....	18
4.2	Assemblea degli Azionisti.....	18
4.3	Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico	18
4.4	Sindaco unico e attività di Revisione	19
4.5	L'assetto organizzativo di ID&CO.....	19
4.6	La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	20
5	LE DELEGHE E LE PROCURE	21
6	PROCEDURE E SISTEMI INFORMATICI	22
7	IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE	22

8	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ID&CO	22
8.1	La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti.....	22
8.2	I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	23
8.3	Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza	24
8.4	I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	25
8.5	Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali.....	27
9	LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E/O DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	28
10	IL CODICE ETICO DI ID&CO	29
10.1	Elaborazione ed approvazione del Codice Etico	29
10.2	Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari ed i principi del Codice Etico.....	29
10.3	Principi etici di riferimento.....	30
11	IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ID&CO.....	31
11.1	L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.....	31
11.2	La struttura del Sistema Disciplinare	31
12	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	32
12.1	La comunicazione e il coinvolgimento	32
12.2	La formazione sul Modello e l'addestramento	33
12.3	Aggiornamento del Modello e del PTPCT.....	34
13	ALLEGATO 1.....	35

1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190/2012

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e le possibili sanzioni

In esecuzione della delega conferita dal Parlamento con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, il Legislatore Delegato ha emanato, in data 8 giugno 2001, il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche “Decreto”), avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*¹.

Con l'introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*², ed è stato introdotto, a carico degli enti³ (di seguito, anche collettivamente indicati come “Enti” e singolarmente come “Ente”), un regime di responsabilità amministrativa - assimilabile invero ad una responsabilità penale - nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi e siano realizzate, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, da:

- i) *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (soggetti c.d. “apicali”)⁴;

¹ È stata così adeguata la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni Internazionali già sottoscritte dal nostro Paese: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 di dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

² Fino all'emanazione del D.lgs. n. 231/2001, era normativamente escluso che una società potesse comparire nella veste di *imputato* nell'ambito di un processo penale.

³ Ossia, a norma del Decreto, gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

⁴ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

- ii) *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti di cui al punto i) (soggetti c.d. “**subordinati**”).

Per configurare una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati c.d. presupposto⁵ (“**Reati Presupposto**”), la cui elencazione è rimandata all’**Allegato 1**. Per quanto concerne i reati presupposto ritenuti come maggiormente rilevanti per l’attività esercitata da ID&CO S.r.l. (di seguito, per brevità “**ID&CO**” o la “**Società**”), si vedano più diffusamente le Parti Speciali.

Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei Reati Presupposto, l’Ente potrà subire l’irrogazione di alcune sanzioni che, in alcuni casi, sono altamente penalizzanti.

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le tipologie di sanzioni applicabili (denominate *amministrative*) sono le seguenti:

- i) sanzioni pecuniarie: applicate per “*quote*”, da 100 a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va da € 258,23 a € 1.549,37;
- ii) sanzioni interdittive possono essere alternativamente:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio). Tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- iii) confisca (sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna);
- iv) pubblicazione della sentenza.

⁵ L’elenco dei Reati Presupposto è in continua espansione.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno, altresì, la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva. Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Appare opportuno evidenziare, infine, che l'Autorità Giudiziaria può, inoltre, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che *manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato* (art. 54).

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1 Le previsioni del Decreto

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, a mente dell'art. 6, comma I, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo “**Modello**”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**” o anche solo “**Organismo**”);
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

In linea generale, le modalità per la costruzione di un valido Modello sono individuate dall'art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I commi III e IV dell'art. 7 prevedono, inoltre, che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”⁶

È evidente, dunque, che, benché ciò non sia obbligatorio per legge, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

Il Legislatore ha previsto, al comma III dell'art. 6 del Decreto, che il Modello può essere adottato sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, aggiornate da ultimo nel marzo 2014 (di seguito, anche “**Linee Guida Confindustria**”)⁷. La presente versione tiene conto delle Linee Guida Confindustria aggiornate al marzo 2014. Successivamente, molte altre Associazioni settoriali hanno redatto le proprie linee guida, tutte tenendo in considerazione i principi già enucleati da Confindustria, le cui linee guida costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

In sintesi le Linee Guida Confindustria suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

⁶ *Sempre a mente dell'art. 30: “Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.*

⁷ *Tutte le versioni delle Linee Guida Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.*

- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

1.2. L'adeguamento del Modello con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale

Anticorruzione

Il PNA, rimandando alle Linee Guida A.N.A.C., prevede che, nell'implementare un modello ai sensi del Decreto integrato e armonizzato con il modello anticorruzione di cui alla Legge Anticorruzione, gli Enti si attengano ai seguenti criteri:

- analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi e individuazione di una "mappa" delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché delle misure di prevenzione;
- definizione di un sistema di gestione del rischio completata con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal Modello. A tal fine, è opportuno che sia assicurato un coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla Legge Anticorruzione e quelli per la prevenzione del rischio di corruzione di cui al Decreto;
- integrazione del codice etico o di comportamento, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 175/2016;
- divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. 165/2001, da considerare all'atto

di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;

- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello;
- adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (*whistleblowing*);
- adozione di sistemi di rotazione del personale o misure alternativa.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ID&CO

3.1 L'attività di ID&CO

ID&CO è una società a responsabilità limitata, il cui oggetto sociale è:

- la produzione, la commercializzazione, la vendita sia in Italia che all'estero di prodotti finiti, intermedi e materie prime per uso medico chirurgico, articoli sanitari, dispositivi medici, presidi medico chirurgici in genere, disinfettanti, macchinari ed attrezzature per uso ospedaliero e di laboratorio, materie prime per l'industria farmaceutica, articoli per la pulizia e l'igiene della casa e delle comunità, articoli di cancelleria, promozionali, articoli per imballaggio nonché di prodotti hardware e software in genere;
- la produzione e la vendita di strumenti, tecnologie ed attrezzature atte alla produzione degli articoli sopra elencati, loro intermedi ed affini. Relativamente a tali articoli la società potrà assumere mandati di agenzia e rappresentanza con o senza deposito. Inoltre, la società potrà essere nominata responsabile per l'immissione in commercio nella comunità europea e nell'unione europea di dispositivi medici fabbricati fuori dall'unione europea. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere qualunque operazione finanziaria ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

3.2 I lavori preliminari all'approvazione del Modello di ID&CO

Per procedere alla predisposizione del Modello, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita analisi l'organizzazione e l'attività della Società.

Nel corso del 2009/2010 la Società ha riscontrato la necessità di predisporre un Modello per gli scopi di cui al Decreto e, a tal fine, è stato formato un Gruppo di Lavoro costituito da alcune risorse aziendali individuate dalla Società assistite da consulenti esterni specializzati in campo legale, al fine di realizzare la preliminare attività di *risk assessment*.

Dal punto di vista metodologico, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita con la inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali.

L'analisi, è stata effettuata, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di alcune interviste ai referenti della Società.

Anche con riferimento alla L. n. 123/2007 che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di reato connesse alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, consulenti specializzati hanno sottoposto la struttura organizzativa e societaria di ID&CO ad una specifica analisi, che come suggerito dalle Linee Guida Confindustria, è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "SSL"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

Il Gruppo di Lavoro ha, pertanto, svolto una apposita intervista al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di verificare il rispetto da parte della Società dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008.

Attraverso tale attività il Gruppo di Lavoro ha:

- ✓ verificato le prescrizioni legali e similari applicabili alle attività ed ai luoghi e posti di lavoro;
- ✓ verificato l'evidenza e l'adequazione delle valutazioni dei rischi esistenti in materia di SSL e l'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

All'esito dell'attività di *risk assessment*, si è provveduto alla valutazione del livello di rischio, all'identificazione degli eventuali punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti.

Pertanto, il gruppo di lavoro ha individuato, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di ID&CO, le fattispecie incriminatrici ritenute rilevanti in relazione alla specifica attività esercitata dalla Società ed i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio reato.

In seguito alla predisposizione del Modello, in data 7 luglio 2011 è stato emanato il D.lgs. n. 121/2011 che ha previsto l'estensione della responsabilità amministrativa delle società ai reati ambientali, introducendo nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *undecies*. La Società, da sempre attenta al rispetto ha predisposto un'apposita parte speciale dedicata a tali reati.

A seguito della entrata in vigore della L. 190/2012 che ha modificato o novellato i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ID&CO ha provveduto ad aggiornare la Parte speciale relativa ai predetti reati. Le fattispecie di corruzione e di concussione, che sono state riviste nella parte speciale, potrebbero avere una duplice rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità in capo alle persone fisiche che agiscono per la Società e, di conseguenza, nei confronti della stessa ID&CO. Per tale motivo è stata riposta particolare attenzione alla Parte speciale.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n. 122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'**art. 25-undecies** del Decreto, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015. ID&CO ha provveduto ad effettuare una valutazione del rischio relativamente ai nuovi reati ambientali e ad aggiornare la Parte speciale relativa ai predetti reati.

3.3 Ulteriori aggiornamenti

Nel corso del 2018/2019 la Società ha ritenuto di procedere a una revisione del

Modello per integrarlo con le misure volte alla prevenzione della corruzione di cui alla Legge Anticorruzione, nonché per aggiornarlo alle seguenti modifiche legislative:

- L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. **25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
- Con Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è stato ampliato il novero dei Reati Presupposto con l'introduzione al comma 1, dell'art. 25 Decreto del reato di **traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346 *bis* c.p. che sanziona chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
- La Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c. 1) un nuovo art. **25 quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di **frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.
- Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, ha introdotto il nuovo comma 11*bis* all'art. 24*bis* del Decreto e previsto la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto stesso.

- Da ultimo, con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato introdotto il nuovo **art. 25 quinquiesdecies** rubricato “**reati tributari**” che prevede la responsabilità degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000: (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (iii) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (iv) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

A termine delle attività di revisione condotte da un nuovo Gruppo di Lavoro, mediante revisione dei documenti societari nonché interviste con il personale della Società, con specifico riferimento alla natura ed all’attività svolta da ID&CO, sono stati ritenuti rilevanti le seguenti tipologie di reato:

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- (ii) reati societari;
- (iii) reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- (iv) reati ambientali;
- (v) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- (vi) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- (vii) delitti di criminalità organizzata;
- (viii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- (ix) reati tributari.

A conclusione dell’analisi è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle aree “**a rischio reato**” e/o delle “**attività sensibili**”, ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell’analisi, il rischio di commissione dei reati ritenuti rilevanti. Per ciascuna “area di reato” e/o “attività sensibile”, inoltre, sono state individuate le **fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione.

Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state anche individuate le c.d. **aree “strumentali”**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree “a rischio reato”.

La Parte Speciale del Modello è stata, altresì, integrata - secondo le indicazioni del PNA e delle Linee Guida A.N.A.C. – **con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex Legge Anticorruzione.**

3.4 Il Modello di ID&CO e i documenti che lo compongono

All’esito della attività sopra indicata, il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla progettazione e predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, la struttura del Modello di ID&CO è riportata nel Documento di Sintesi del Modello, costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella **Parte Generale** sono rappresentati sinteticamente i protocolli sottoindicati (di seguito, anche “**Protocolli**”), che compongono il Modello di ID&CO:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa e monitoraggio);
- il Codice Etico comprensivo del Sistema Disciplinare;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento;
- regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza.

La **Parte Speciale** è, a sua volta, suddivisa in 9 parti:

- **Parte Speciale A**, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione integrata con le misure di prevenzione previste dal PNA e dalle Linee Guida A.N.A.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

- **Parte Speciale B**, relativa ai c.d. reati societari in cui è stato inserito il reato di corruzione tra privati;
- **Parte Speciale C**, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte speciale D**, relativa ai c.d. reati informatici;
- **Parte speciale E**, relativa ai c.d. reati ambientali;
- **Parte Speciale F**, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio;
- **Parte Speciale G**, relativa ai delitti di criminalità organizzata;
- **Parte Speciale H**, relativa allo sfruttamento di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare ed ai delitti contro la personalità individuale e al reato di induzione;
- **Parte speciale I**, relativa ai reati tributari.

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato da alcuni allegati nonché dai seguenti specifici documenti:

- il Codice Etico comprensivo del Sistema Disciplinare;
- lo “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”.

4 LA GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ID&CO

Il modello di *governance* e il sistema organizzativo di ID&CO sono stati strutturati con la finalità di assicurare alla Società l'attuazione della propria *mission* aziendale.

La struttura di ID&CO, infatti, è snella ed è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1 La governance

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, ID&CO ha privilegiato il sistema di *governance* c.d. tradizionale.

4.2 Assemblea degli Azionisti

L'assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto ed in particolare su tutti gli atti fondamentali della Società. In particolare, in conformità allo Statuto, oltre a nominare gli Amministratori e i componenti del collegio sindacale determinandone le indennità e i compensi,

- a) *delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, oppure lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;*
- b) *approva le modifiche dello Statuto;*
- c) *approva il bilancio annuale.*

4.3 Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

L'Amministrazione della società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque consiglieri, tra i quali il Presidente, così come effettivamente in essere al momento di approvazione del presente documento.

All'organo amministrativo sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.

4.4 Sindaco unico e attività di Revisione

La Società ha ritenuto sufficiente la nomina di un Sindaco Unico con funzioni di Revisore legale cui è altresì affidata la certificazione dei bilanci della società.

4.5 L'assetto organizzativo di ID&CO

L'organigramma della Società definisce chiaramente le responsabilità, le funzioni, le autorità e i poteri esercitati da ciascuna funzione aziendale.

La Società ha una realtà aziendale ben organizzata quasi a livello "familiare" facente capo, anche per numerose attività operative, alla figura del presidente del Consiglio di Amministrazione che coordina costantemente e con assoluta trasparenza sia le varie funzioni aziendali che i rapporti con l'esterno.

In particolare:

A. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato

Il Presidente del consiglio di amministrazione:

- sceglie i propri dipendenti ed Agenti di Commercio attraverso colloqui conoscitivi che, ove possibile, sostiene personalmente;
- supervisiona e approva tutti i contratti di vendita e di acquisto dei prodotti da commercializzare;
- controlla e stabilisce personalmente l'ammontare delle provvigioni da contrattualizzare con i vari Agenti di Commercio;
- controlla e approva, in generale, ogni attività aziendale;
- si occupa della gestione delle gare e degli appalti (bandi e procedure di evidenza pubblica, stipula dei contratti, ecc.).

B. Direzione Amministrativa (DA)

La DA si occupa:

- della gestione del personale (rapporti con il personale, rilevazione presenze, gestione ticket, controllo e pagamenti stipendi, gestione assicurazione e fondi vari, ecc.);
- della gestione della contabilità generale (riconciliazioni bancarie, scritture varie di chiusura e fine esercizio, rapporti con il collegio sindacale, redazione del bilancio ordinario e consolidato, ecc.);
- della gestione della contabilità clienti (fatturazione, registrazione incassi, gestione solleciti, ecc.);
- della gestione della contabilità fornitori (gestione anagrafiche, gestione scadenziario, pagamenti, ecc.);

- della segreteria generale (centralino, protocollo, archivio);
- della segreteria particolare (segreteria al C.d.A., al Presidente del C.d.A., rapporti con il C.d.A., ecc.);
- della gestione delle problematiche legali e del contenzioso;

C. Responsabile dei Sistemi Informatici

È responsabile dei servizi informatici aziendali.

Tale funzione, avvalendosi di collaboratori esterni, si occupa:

- del coordinamento delle attività relative ai processi di installazione, configurazione e aggiornamento dei sistemi (sistemi operativi, software di base, sistemi applicativi, etc.) garantendone la disponibilità e l'operatività;
- della gestione o coordinamento delle attività relative al ciclo di vita (creazione, consegna, modifica, sospensione, contabilizzazione, etc.) completo degli account;
- di verificare periodicamente che l'utilizzo globale del sistema avvenga nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni operative in materia di utilizzo delle risorse informatiche e telematiche;
- dell'adozione di tecnologie e strumenti atti alla protezione dei sistemi e dei dati dall'azione di virus, worm e altre tipologie di codici maligni unitamente alla protezione dal rischio di attacchi esterni e di accessi non autorizzati;
- del coordinamento delle attività relative alla regolare esecuzione di salvataggi dei dati (backup) e verifica che i dati salvati siano effettivamente ripristinabili e leggibili correttamente e completamente.

4.6 La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria, la Società si è dotata di una struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (“SSL”) conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo – e, quindi, gestire – i rischi per i lavoratori.

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro;

- il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche “**RSPP**”);
- il Medico Competente;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Addetto al Pronto Soccorso;
- Addetto alle emergenze e all'antincendio.

La gestione operativa e il sistema di monitoraggio della sicurezza sono descritte nei documenti aziendali rilevanti in tema di SSL (DVR, DUVRI ecc.), il cui contenuto è brevemente descritto, tra l'altro, nella Parte Speciale C, relativa ai reati commessi in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5 LE DELEGHE E LE PROCURE

L'organo direttivo (Consiglio di Amministrazione) di ID&CO è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma; può, pertanto, nominare e revocare procuratori speciali per singoli negozi o categorie di negozi e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più componenti, determinandone i limiti ed i poteri della delega. L'organo direttivo, quindi, decide sulla attribuzione dei poteri ai procuratori individuati ed approva formalmente la delega.

Ciascun atto di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, le seguenti indicazioni:

- 1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) soggetto delegato;
- 3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita;
- 4) limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'A.U., ferme restando le limitazioni stabilite nel singolo atto di conferimento dei loro poteri.

6 PROCEDURE E SISTEMI INFORMATICI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società adotta le procedure, sia manuali e sia informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Le procedure vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali presso la sede della Società.

7 IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget annuale*;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ID&CO

8.1 La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

La Società ha optato per la nomina di un OdV, composto da un unico membro, che dura in carica 3 anni.

Per ricoprire il ruolo di OdV è stato selezionato un dottore commercialista esterno alla società;

Sono previste apposite cause di ineleggibilità e decadenza e in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria, espressamente disciplinate nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV di ID&CO si caratterizza per rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. In particolare, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, così evitando che sia pregiudicata l'obiettività del suo giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di conoscenze specifiche, sia di carattere ispettivo che consulenziale, necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: per garantire questo indispensabile requisito la struttura dell'OdV è dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza e a tal fine è provvista di un *budget* idoneo nonché di adeguate risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

8.2 I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV di ID&CO è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- o verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- o verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- o a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*.

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- proporre all'organo direttivo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, anche “**Destinatari**”);
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati all'OdV sono riconosciuti tutti i più ampi poteri.

8.3 Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza

L'organo direttivo di ID&CO ha approvato il documento denominato “Statuto dell'Organismo di Vigilanza di ID&CO”, che costituisce parte integrante del Modello stesso.

In esso sono disciplinati i seguenti profili:

- la composizione dell'OdV e le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV nonché i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV;
- i compiti ed i poteri dell'OdV e le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV;
- i profili di responsabilità dell'OdV.

8.4 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - 2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - 3) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
 - 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - 8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
 - 9) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- 1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni eventualmente nominati; le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
 - 2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - 3) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - 4) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - 5) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
 - 6) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
 - 7) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;

8) gli incarichi conferiti al sindaco revisore;

9) le comunicazioni, da parte del Sindaco Unico relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

8.5 Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Le attività di *reporting* dell'OdV verso gli organi societari sono riportate nel dettaglio nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza. Brevemente si rammenta che l'OdV:

- in ogni momento, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al Presidente del C.d.A. o all'A.U., il quale assume le determinazioni più opportune;
- trasmette copia dei verbali all'organo direttivo e al Sindaco unico sull'attività compiuta a mezzo posta elettronica.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri con l'organo direttivo devono essere verbalizzati e le copie (se del caso anche dei verbali del C.d.A. limitatamente al relativo punto all'ordine del giorno) devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

In ogni caso, l'OdV può relazionarsi all'organo direttivo, al Sindaco Unico e all'organo di controllo in qualunque momento lo ritenga opportuno. Nei casi di incontro viene sempre redatto un verbale.

9 LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E/O DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni secondo quanto disposto dalle disposizioni in vigore.

In particolare, le **segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto**, possono essere inviate

- a. mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
ideco@idecowedb.com
- b. per posta, anche in forma anonima, all'indirizzo: ID&CO Srl - c.a. Organismo di Vigilanza, Via dei Martinitt, 3 - 20141 Milano

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

La Società agisce in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette. I soggetti che pongono in essere misure ritorsive nei confronti del segnalante o, in qualsiasi modo, non ne tutelino la riservatezza sono sanzionati secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Il soggetto segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

È, inoltre, in corso di implementazione una apposita procedura che disciplini le modalità di segnalazione di illeciti (*whistleblowing*), nonché le specifiche tutele e sanzioni applicabili.

L'OdV deve assicurare un reciproco e tempestivo scambio di informazioni relativamente alle segnalazioni ricevute secondo quanto previsto al paragrafo che precede e devono assicurare la

riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

10 IL CODICE ETICO di ID&CO

10.1 Elaborazione ed approvazione del Codice Etico

ID&CO ha sempre prestato particolare attenzione ai profili etici della propria attività d'impresa, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria, ha approvato un proprio "Codice Etico" che è parte integrante e uno dei capisaldi del Modello ed è stato pubblicato sul sito al fine di consentire la conoscenza e divulgazione dello stesso anche a soggetti terzi.

Il Codice Etico costituisce il punto di riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività della Società, ai fini del Decreto.

10.2 Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari ed i principi del Codice Etico

Il Codice Etico di ID&CO dettaglia i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, mira alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders*, nonché a proteggere la reputazione della Società, assicurando, nel contempo, un approccio etico nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all'osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: gli amministratori e i sindaci (organi sociali), i dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, per brevità, congiuntamente indicati quali "**Personale**"), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della Società, di seguito, "**Terzi Destinatari**") (tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, "**Destinatari**").

Il Codice Etico si compone di tre parti:

- i) nella prima, sono indicati i principi etici di carattere generale che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- ii) nella seconda, sono indicate le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei

soggetti tenuti al rispetto del presente Codice;

- iii) nella terza, è disciplinato il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico.

Pur rimandando più diffusamente al documento apposito, di seguito sono riportati i principi generali che regolano l'attività di ID&CO e che rappresentano i valori fondamentali cui i Destinatari hanno l'obbligo di attenersi nella conduzione delle attività sociali.

10.3 Principi etici di riferimento

- Rispetto delle leggi
- Onestà
- Eguaglianza e parità di trattamento
- Divieto di conflitto di interessi
- Divieto di pagamenti e pratiche illecite di qualsiasi genere
- Trasparenza
- Tutela dei beni aziendali
- Tutela della privacy e trattamento delle informazioni
- Valore delle risorse umane
- Rispetto dell'ambiente
- Onestà e correttezza nei rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali
- Onestà e correttezza nei rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici
- Tutela della personalità individuale
- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Etica nell'informazione
- Onestà e correttezza nei rapporti con gli altri operatori

- Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (antiriciclaggio)
- Ripudio di ogni forma di terrorismo

11 IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ID&CO

11.1 L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

A mente degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello deve prevedere uno specifico sistema disciplinare al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

ID&CO ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare ai sensi del Decreto che costituisce uno dei protocolli più rilevanti del Modello.

11.2 La struttura del Sistema Disciplinare

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, il Sistema Disciplinare di ID&CO si articola in quattro sezioni.

Nella **prima** sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli Amministratori, i Sindaci ed i Revisori; gli altri soggetti in posizione apicale; i dipendenti e i Terzi Destinatari.

Nella **seconda** sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, rispetto alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Nella **terza** sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Nella **quarta** è disciplinato il procedimento di applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare.

Nella **quinta** è disciplinato il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare.

Il Sistema Disciplinare è pubblicato sul sito web della Società, nonché affisso in luogo accessibile a tutti atteso che deve esserne garantita la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari. Per i Terzi Destinatari lo stesso è disponibile previa richiesta.

12 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

12.1 La comunicazione e il coinvolgimento

La comunicazione del Modello è uno dei protocolli più importanti atteso che assolve la fondamentale funzione di informare i Destinatari dell'avvenuta adozione del Modello della Società.

In particolare il Modello è comunicato:

- a tutti i componenti degli organi sociali;
- a tutto il personale della Società così come a tutti i soggetti che agiscono per la stessa;
- a tutti i Terzi Destinatari.

Quanto alle modalità, ne viene consegnata copia integrale, cartacea o su supporto informatico, fermo restando che il Modello deve essere affisso in luogo accessibile a tutti.

Tutti i Destinatari devono dare conferma della avvenuta ricezione e devono espressamente dichiarare di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti.

L'OdV conserva traccia documentale dell'avvenuta comunicazione, nonché delle attestazioni che il Modello è stato comunicato e delle relative dichiarazioni di impegno.

Per i Terzi Destinatari, una sintesi dello stesso è resa disponibile su richiesta.

La Società promuove la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL.

A tali fini è anche definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari in materia di SSL, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

12.2 La formazione sul Modello e l'addestramento

L'OdV ha il compito di monitorare le attività formative e di favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello.

I piani di formazione approvati ed implementati dalla Società (in cui sono disciplinate le modalità di esecuzione, nonché le risorse da impegnare) sono predisposti dalle unità organizzative competenti e preventivamente vagliati dall'OdV.

La partecipazione alle attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.) è obbligatoria e le stesse, come previsto dalle *best practice*, sono differenziate in base al ruolo ed alla responsabilità dei soggetti coinvolti, e una formazione più intensa e approfondita è prevista per i soggetti apicali alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle “attività sensibili” ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale e ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento sono differenziati in base al posto di

lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

12.3 Aggiornamento del Modello e del PTPCT

Tra i compiti dell'OdV vi è quello di segnalare all'organo direttivo la necessità di aggiornare il Modello. L'aggiornamento si impone, ad esempio, in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse modalità della approvazione.

La sezione del Modello relativa alla prevenzione della corruzione e il relativo PTPCT sono aggiornati annualmente a cura dell'RPCT come previsto dalla normativa in vigore.

13 ALLEGATO 1

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24 e 25** del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art 346 *bis* cod. pen.).

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo**, modificati poi dal D.lgs. n. 125 del 27 luglio 2016:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'**art. 25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 2019:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia

introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁸;

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)⁹
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma III cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n.62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa

⁸ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F) Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

⁹ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinsertendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, poi modificato dalla L. n. 199/2016, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod.pen);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod.pen);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod.pen);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod.pen);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod.pen);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod.pen);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod.pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod.pen.);
- adescamento di minori (art. 609 undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'**art. 25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. market abuse):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. **25 quater** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e

sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "*Disposizioni in materia di*

emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);**
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. pen.);**
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);**
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 61 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.)

La norma sopra citata (*"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso*

concernenti rispettivamente gli atti pubblici”) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**¹⁰.

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod.pen);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod.pen);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod.pen); poi modificato dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod.pen);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'**art. 25 bis** del decreto, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di **falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** ossia:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 cod.pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod.pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 cod.pen.);

¹⁰ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod.pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod.pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod.pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod.pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod.pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto **l'art. 25 bis 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. **25 novies** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod.pen).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod.pen);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen);

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171- bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo **25- decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. **25 undecies**, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

Di recente, inoltre, è stata pubblicata la **LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (GU n.122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 octies- Circostanze aggravanti.

Inoltre, il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto ha, tra l'altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006),

richiamato nell'elenco dei reati presupposto mediante rinvio alle norme indicate (art 25 undecies). La medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Pertanto, il richiamo alla disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale.

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-duodecies** con la seguente previsione: "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

➤ il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di **trasporto di stranieri irregolari** nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;

➤ il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della **permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. **25 terdecies** nel Decreto che prevede la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c. 1) un nuovo **art. 25 quaterdecies**, il

-

quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante Disposizioni urgenti in materia di **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, ha introdotto il nuovo comma 11*bis* all'**art. 24 bis** del Decreto e previsto la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto stesso.

Da ultimo, con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 è stato introdotto il nuovo **art. 25 quinquiesdecies** rubricato "**reati tributari**" che prevede la responsabilità degli enti nel caso di commissione di uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000:

- (i) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
- (ii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2- bis;
- (iii) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
- (iv) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
- (v) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;
- (vi) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
- (vii) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.